

## **Osservazioni al disegno di legge A.S. 3211 recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”**

### **Premessa**

L'industria italiana dell'olio d'oliva ha conquistato da molti anni una solida leadership mondiale nel settore e nel 2011 ha superato il livello storico delle 400.000 tonnellate esportate, per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro. Va notato che si tratta per la quasi totalità di oli confezionati, con forti ricadute positive sul nostro paese in termini di incasso di valuta e di creazione di migliaia di posti di lavoro.

La materia prima, viceversa, è in gran parte di importazione, poiché la produzione nazionale è gravemente deficitaria, tanto che in media occorre importare ogni anno una quantità di oli d'oliva pari a tutto il quantitativo esportato più circa 200.000 tonnellate, necessarie per soddisfare le esigenze dei consumatori italiani.

In particolare, nel 2011 le importazioni hanno superato le 625.000 tonnellate; il loro valore complessivo è stato tuttavia inferiore a quello delle nostre esportazioni. Al riguardo, va sottolineato che l'esplosione della produzione spagnola (oltre 1.600.000 tonnellate nell'ultima campagna!) ha reso minime le importazioni da paesi terzi, che in pratica sono ormai limitate a parte dei quantitativi previsti dai “contingenti” stabiliti dai diversi Trattati ed a piccole quantità di oli il cui impiego è necessario per ragioni di miglioramento qualitativo del prodotto finito o confezionati per conto di clienti esteri.

Poiché le imprese industriali italiane operano a livello mondiale (un'azienda media esporta in 60 – 70 paesi, ma ve ne sono che esportano in oltre 120 paesi) è per noi di fondamentale importanza avere regole legali il più possibile uguali in tutti i mercati, perché ciò agevola le operazioni ed evita costi e sprechi che si verificherebbero ove occorresse produrre oli diversi o diversamente etichettati paese per paese.

Fino ad ora ciò è stato possibile soprattutto per l'azione del Consiglio Oleicolo Internazionale, che ha fissato regole integralmente recepite nell'Unione europea, anche se da qualche anno alcuni paesi (in particolare Argentina, Australia ed USA) hanno iniziato a proporre regole nazionali diverse, allo scopo di proteggere le proprie produzioni.

Assitol si è opposta in tutte le sedi a queste proposte, che danneggerebbero le nostre imprese, le nostre esportazioni e, in buona sostanza, l'interesse nazionale e per lo stesso motivo non può che essere contraria al disegno di legge in esame, visto che anch'esso potrebbe dar luogo a gravi distorsioni commerciali nell'Unione europea e con i paesi terzi ed indebolirebbe la nostra linea a difesa del mantenimento di una norma sugli oli d'oliva applicabile in tutto il mondo.

Non vi sarebbe al contrario alcuna difficoltà a discutere alcune delle proposte contenute nel disegno di legge nelle sedi internazionali sopra citate.

Poiché infine il disegno di legge contiene numerose regole tecniche, a nostro avviso spesso in contrasto con la regolamentazione comunitaria, ci pare necessaria la sua notifica preventiva ai

sensi della direttiva 98/34/CE, in modo da evitare una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Di seguito si riportano alcune osservazioni riferite ai singoli articoli.

### **Articolo 1 (Modalità per l'indicazione dell'origine)**

Le modalità per l'indicazione dell'origine, comprese le dimensioni dei caratteri ed il posizionamento nell'etichetta, sono disciplinate dai regolamenti comunitari 182/2009 (obbligo di indicazione dell'origine degli oli vergini d'oliva) e 1169/2011 (etichettatura dei prodotti alimentari) e la disposizione proposta si porrebbe in evidente contrasto con quelle comunitarie.

Tra l'altro, le dimensioni abnormi proposte non sarebbero realizzabili nella grande maggioranza dei casi, perché supererebbero lo spazio disponibile sulle etichette e le stesse dimensioni della confezione.

### **Articolo 2 (Valore probatorio del panel test)**

Le norme comunitarie riconoscono una certa soggettività del panel test e cercano di limitarne gli effetti con regole molto precise sul chi e come possa effettuarlo e sulle procedure di revisione.

Il disegno di legge travolgerebbe queste cautele, allargando il valore probatorio a tutti i panel riconosciuti (e quindi anche a panel privati!) e non prevedendo le regole stabilite dal regolamento, che ad esempio impongono che un olio extravergine italiano giudicato in un altro paese dell'Unione europea debba essere verificato sentendo anche il parere di un panel ufficiale nazionale.

### **Articolo 3 (Piano straordinario di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche degli oli)**

In sostanza lo scopo dell'articolo sarebbe quello di ridurre il limite di alchilesteri stabilito in 75 mg/kg dal COI e dall'Unione europea (regolamento 61/2011), portandolo a 30 mg/kg per i soli oli che riportino l'origine "Italia" o "italiana" o che comunque la evochino.

La disposizione, che non sappiamo su quali evidenze scientifiche sia basata, non tiene conto del fatto che sono emerse numerose osservazioni che indicano la possibile crescita degli alchilesteri nel tempo, tanto che è in corso una vasta sperimentazione per verificarne l'entità, e rischia di compromettere il lavoro in corso al Consiglio Oleicolo Internazionale per migliorare il metodo.

### **Articolo 4 (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli)**

Le disposizioni appaiono in contrasto con la direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa e, per certi riguardi, con la regolamentazione comunitaria delle DOP.

### **Articolo 5 (Illiceità dei marchi)**

Introduce elementi nuovi di illiceità dei marchi, senza considerare che tale materia è ormai disciplinata dal regolamento (CE) 207/2009, ed è perciò in palese contrasto con la normativa comunitaria. In tale luce andrebbe anche rivisto l'articolo 6.

## **Articolo 7 (Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi)**

Il limite a 18 mesi *“dalla data di estrazione”* del TMC degli oli vergini non risulta applicabile sia perché normalmente il confezionatore non conosce la data di estrazione che per il fatto che questa disposizione imporrebbe di limitare a pochi mesi la durabilità residua degli oli confezionati a fine campagna, rendendoli così di fatto non commerciabili; la disposizione risulta inoltre in palese contrasto con il regolamento 1169/2011 (ed in questo momento con la direttiva sull’etichettatura), che danno al confezionatore la responsabilità di fissare il TMC.

Va ricordato che tale responsabilità consiste nell’obbligo di dare una durabilità residua al prodotto in funzione delle caratteristiche dell’olio al momento del confezionamento (che dipendono dalla lontananza dal momento della molitura, ma anche dalla provenienza dell’olio e dalle sue caratteristiche, essendo ben noto che certi oli extravergini si degradano rapidamente, mentre altri sono più stabili nel tempo); l’obbligo di legge è che l’olio mantenga tutte le sue caratteristiche specifiche fino alla data di durabilità scelta dal confezionatore, se correttamente conservato.

## **Articolo 8 (Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini)**

Non riusciamo a comprendere il senso della disposizione, giacché il primo comma ci sembra solo confermare compiti già affidati all’AGCM, mentre il secondo li fa basare su informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane, che ovviamente non ha compiti di vigilanza sul mercato interno; riteniamo invece che l’AGCM possa e debba svolgere il proprio lavoro utilizzando tutte le informazioni ed i mezzi di prova possibili, da chiunque provengano.

## **Articolo 9 (Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini)**

Il regime di traffico di perfezionamento attivo è disciplinato dal regolamento 450/2008 (Codice doganale comunitario) che prevede che la domanda venga controllata dal MIPAAF solo allo scopo di verificare la convenienza economica dell’operazione, controllo che spesso già risulta inspiegabilmente lungo.

Subordinare questo controllo al parere di un organo interministeriale che ha competenza contro le frodi appare inutile (come si è detto, il controllo richiesto riguarda solo la convenienza economica per l’operatore), in contrasto con il citato regolamento doganale e teso solo ad ostacolare le autorizzazioni.

Il secondo comma è in palese contrasto con il Codice doganale comunitario, che intende invece agevolare al massimo le lavorazioni nell’Unione europea per conto di committenti esteri di merce che, dopo il confezionamento, deve obbligatoriamente essere consegnata al committente estero.

Va sottolineato che lo scopo di queste disposizioni comunitarie è di garantire la concorrenzialità delle imprese comunitarie nei paesi terzi e che provvedimenti restrittivi in materia non possono che favorire i concorrenti esteri ed aggiungere nuovi elementi a favore della delocalizzazione delle nostre imprese, ai tanti che già si sono creati negli ultimi anni.

## **Articolo 10 (Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari)**

Le informazioni sulle importazioni di oli d’oliva e di olive sono già pubbliche, in forma aggregata, tanto che noi stessi pubblichiamo mensilmente i quantitativi di oli d’oliva introdotti in Italia, suddivisi per qualità dell’olio ed origine.

Ove la nuova disposizione avesse l'effetto di rendere pubbliche, invece, le informazioni sulle singole operazioni (nome del venditore estero e dell'acquirente comunitario, prezzo etc.) si avrebbe una gravissima violazione delle regole della privacy, stabilite a livello comunitario, a vantaggio dei concorrenti di altri paesi.

#### **Articolo 11 (Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)**

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è già regolata a livello comunitario e l'articolo è di difficile comprensione, tra l'altro perché non sono individuati in maniera chiara gli Enti e le funzioni per le quali sarebbero responsabili.

#### **Articolo 12 (Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)**

Vista la materia non semplice, che spesso ha portato a differenti conclusioni nei diversi gradi di giudizio, la sanzione al secondo comma sembra abnorme (in pratica sarebbe tale da provocare la morte dell'impresa); in ogni caso dovrebbe essere precisato che la sanzione non può che essere legata ad una condanna definitiva.

A tale riguardo andrebbero anche meglio valutate le disposizioni all'articolo 13.

#### **Articolo 14 (Incentivi speciali per gli oli non alimentari impiegati ad uso energetico)**

Segnaliamo solo i costi del provvedimento, praticamente tripli rispetto ad analoghe concessioni di contributo in settori simili.

#### **Articolo 15 (Entrata in vigore e norme finanziarie)**

L'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione non si concilia ovviamente con le norme profondamente innovative sopra commentate, che richiederebbero molti mesi per preparare le etichette, riorganizzare la produzione etc.

Non si vede poi la compatibilità del secondo comma con l'articolo 14 precedentemente commentato.